







# CONVENZIONE-QUADRO TRA

# IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA TRE IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA

PER UNA COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMAZIONE SCIENTIFICA, DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA, FINALIZZATA AD OGNI ATTIVITA' DI RICERCA, FORMAZIONE, DIVULGAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AD ASPETTI STORICI ED ARCHEOLOGICI DEL MONDO ANTICO.

## **CONSIDERATO CHE**

- l'Università Ca' Foscari Venezia, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: "Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro";
- il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ca' Foscari Venezia intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza sia in relazione alla sperimentazione di nuove attività didattiche;
- l'Università di RomaTre, ai sensi dell' art. 5.4 dello Statuto di Ateneo: "Assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti al termine dei corsi di studio seguiti"; e, ai sensi dell'art. 6.2, promuove "la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali;
- il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università RomaTre, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato al Regolamento di Dipartimento, "risponde ad una intensa domanda culturale proveniente dalla società civile, dal territorio e dalle professioni e collabora attivamente ... all'incremento della qualità della ricerca, alla razionalizzazione e all'innovazione della didattica, al potenziamento strategico della sua proiezione internazionale, in una dimensione sia europea che extraeuropea, attraverso lo scambio di docenti e discenti con istituzioni estere di ricerca e di formazione e con la partecipazione a ricerche di respiro internazionale";
- l'Università degli Studi di Salerno "concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture." (Statuto, art. 2.7);
- l'Università degli Studi di Salerno "promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre Università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati." (Statuto, art. 9.1);
- l'Università degli Studi di Salerno "promuove, altresì, i rapporti con le istituzioni









pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica." (Statuto, art. 9.2);

- il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPaC) dell'Università degli Studi di Salerno coordina e promuove attività di ricerca e di formazione riguardanti la conoscenza e gestione del patrimonio culturale nelle sue componenti materiali e immateriali, con particolare riferimento alla conservazione, valorizzazione, trasmissione e interpretazione delle eredità storico-culturali;
- il Parco Archeologico di Paestum e Velia, ai sensi dell'art. 43, c. 2 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 è "dotato di autonomia tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela evalorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione (...) e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca";
- con D.M. del 16.02.2017 (numero 76) è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIC, dotato di autonomia speciale con il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale
- il Parco Archeologico di Paestum e Velia persegue finalità di ricerca nel settore della archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- il Parco Archeologico di Paestum e Velia riconosce ai beni culturali il ruolo di elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentando una grande risorsa economica per il Paese;
- il Parco Archeologico di Paestum e Velia ha riscontrato una crescente domanda di cultura evidenziata, tra l'altro, dall'incremento dei visitatori. Tale dato rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
- i quattro Enti ritengono di reciproco interesse una collaborazione nei campi di cui alle precedenti premesse, in particolare attraverso azioni comuni nel campo della ricerca e della formazione;
- i quattro Enti ritengono ancora di comune interesse una collaborazione nel campo dell'organizzazione e gestione degli eventi culturali, mediante l'organizzazione congiunta di mostre, convegni, dibattiti, seminari rivolti sia agli studenti che alla cittadinanza.

TRA

il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO**, di seguito chiamato **DISPAC** con sede in Fisciano (SA) 84084, via Giovanni Paolo II, n. 132, nella persona del Direttore del Dipartimento Prof. Luca CERCHIAI, nato a Roma il 9/05/1955, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC), Via Giovanni Paolo II, n. 132 - 84084 Fisciano (SA)









il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI dell'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA, di seguito chiamato DSU-Venezia, con sede in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia - CF 80007720271e P.I. 00816350276 nella persona del Direttore del Dipartimento Prof. Daniele BAGLIONI, nato il 13/12/1977 a Roma, domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DSU), Università Ca' Foscari, Venezia, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia

il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI dell'UNIVERSITÀ DI ROMA TRE, di seguito chiamato **DSU-Roma Tre**, con sede in via Ostiense 234, 00146 Roma - CF 0440441004 e P.I. 0440441004 nella persona del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma Tre Prof. Manfredi MERLUZZI, nato lo 08/11/1966 a Roma, domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma Tre, Via Ostiense 234 - 00146 Roma.

il PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA, con sede amministrativa in Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio-Paestum (Salerno), CF 93028470651 nella persona del Direttore, dott.ssa Tiziana D'ANGELO, domiciliata per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Paestum e Velia (di seguito denominato **PAEVE**) congiuntamente indicati come "Parti"

#### SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 – Premesse e individuazione dei contraenti

Le premesse e l'individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Il DiSPAC, il DSU-Venezia, il DSU-ROMA Tre e il PAEVE si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le quattro realtà, attuando una collaborazione per ogni attività di ricerca, formazione, divulgazione e trasferimento di conoscenze che possa essere di comune interesse con specifico riferimento alla storia e all'archeologia del mondo antico.

## Art. 3 – Impegni delle Parti

Nell'ambito della Convenzione in oggetto il DiSPAC si impegna a:

a) partecipare per il tramite del proprio personale docente, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della Convenzione prof. Luigi Vecchio, allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca, formazione, divulgazione e trasferimento di conoscenze che possa essere di comune interesse con specifico riferimento alla storia e all'archeologia del mondo antico.

## Nell'ambito della Convenzione in oggetto il DSU-Venezia si impegna a:

mettere a disposizione il Laboratorio di Epigrafia del Dipartimento sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della Convenzione prof.ssa Stefania De Vido, per lo sviluppo delle attività di ricerca, formazione, divulgazione e trasferimento di conoscenze che possa essere di comune interesse con specifico riferimento alla storia e all'archeologia del mondo antico.

Nell'ambito della Convenzione in oggetto il DSU-Roma Tre si impegna a:









partecipare per il tramite del proprio personale docente, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della Convenzione prof.ssa Roberta Fabiani, allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca, formazione, divulgazione e trasferimento di conoscenze che possa essere di comune interesse con specifico riferimento alla storia e all'archeologia del mondo antico.

# Nell'ambito della Convenzione in oggetto il PAEVE si impegna a:

- mettere a disposizione dei Responsabili Scientifici e/o del gruppo di lavoro da lui individuatotutte le documentazioni e le informazioni utili alla realizzazione delle azioni programmate;
- consentire a Responsabili Scientifici e/o del gruppo di lavoro da lui individuato, con modalità da concordare di volta in volta, l'accesso agli spazi dei Musei e delle aree archeologiche sianoessi destinati alla fruizione o alla conservazione delle opere facenti parte delle proprie collezioni qualora ciò si rendesse necessario per la realizzazione di quanto progettato.

#### Nell'ambito della Convenzione le Parti si impegnano a svolgere di comune accordo:

- progetti di ricerca e valorizzazione delle conoscenze nei campi di comune interesse;
- attività di ricerca di base e applicata;
- trasferimento e divulgazione di conoscenze;
- attività di formazione;
- elaborazione e realizzazione di mostre ed eventi scientifici, culturali o artistici;
- modalità dedicate di visita, studio e ricerca ai siti archeologici e alle collezioni dell'Ente, alle mostre temporanee ed alle altre attività prodotte, per studenti e personale ricercatore, docente e non docente del Dipartimento.

Responsabili scientifici per realizzazione dell'accordo sono: per il DiSPAC il Professor Luigi Vecchio, per il DSU-Venezia la Prof.ssa Stefania De Vido, per il DSU-Roma Tre la Prof.ssa Roberta Fabiani, per il Parco Archeologico di Paestum e Velia la Direttrice, dott.ssa Tiziana D'Angelo, che potrà indicare delegati o incaricati tra i funzionari del Parco.

#### Art. 4 - Riservatezza

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione e contrassegnati dall'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I responsabili scientifici assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.









## Art. 5 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria guota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia. Ciascun Dipartimento si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli previa formale autorizzazione scritta del PAEVE, che non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

## Art. 6 – Risoluzione della Convenzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

#### Art. 7 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.









Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

#### Art. 8 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

#### Art. 9 – Oneri finanziari

L'attuazione della presente convenzione non comporterà alle Parti alcun onere finanziario.

#### Art. 11 – Oneri fiscali e sottoscrizione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari Venezia. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate UT Venezia 1 prot. 170233/2021.

Il presente accordo viene redatto in un unico originale, conservato agli atti delle parti ed è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.

## Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento"), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito della presente convenzione ("Accordo"), verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico").

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto









previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Università Ca' Foscari Venezia è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: https://www.unive.it/pag/34666/; l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dall'Università di Roma Tre è disponibile sul relativo sito internet alla pagina https://www.uniroma3.it/privacy/faq-protezione-dati-personali/ può essere ottenuto scrivendo all'indirizzo email privacy@ateneo.uniroma3.it.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando: per l'Università Ca' Foscari Venezia, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email dpo@unive.it o al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it.); per l'Università di Roma Tre, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email rpd@uniroma3.it o al seguente recapito: Università di Roma Tre, Responsabile della Protezione dei Dati, via Ostiense 133 (Palazzina B), 00154 Roma) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC rpd@ateneo.uniroma3.it); per l'Università degli Studi di Salerno è possibile contattare il della Protezione dei Dati (https://web.unisa.it/amministrazione-Responsabile trasparente/privacy) agli indirizzi mail protezionedati@unisa.it e protezionedati@pec.unisa.it. Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### Art. 13 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata alla sua scadenza per eguali periodi salvo disdetta di una delle Parti da comunicare per iscritto alla controparte mediante Raccomandata AR o mediante PEC con almeno 6 mesi di preavviso dalla scadenza.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

## Art. 14 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Salerno.









# Art. 15 - Codici di comportamento e Codice etico delle Università

Le parti dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo https://www.unive.it/pag/8164/) e il "Codice etico e di comportamento" dell'Università di Venezia emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 (pubblicato all'indirizzo http://www.unive.it/pag/8162/); il "Codice etico" dell'Univeristà di Roma Tre emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione del е del Senato Accademico del 21.07.2011 (pubblicato https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file locked/2020/05/Codice-Etico.pdf codice etico dell'Università degli Studi di Salerno approvato dal Senato Accademico nella seduta dell'8.11.206 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2017, emanato con D.R. del 25 ottobre 2017 pubblicato https://web.unisa.it/ateneo/normativa/codice-etico nonchè il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura adottato con D.M. 23.12.2015 Rep. n. 597/2015, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del PAEVE

## Art. 16 - Negoziazione specifica

Le Parti si danno atto e riconoscono a non applicabilità al presente accordo dell'art. 1341, comma 2, del c.c. essendo stato il presente accordo e le sue singole clausole frutto di specifiche negoziazioni tra le Parti stesse.

Per il DiSPAC Il Direttore del Dipartimento Prof. Luca Cerchiai

Per il DSU-Venezia Il Direttore del Dipartimento Prof. Daniele Baglioni

Per il DSU-Roma Tre Prof. Manfredi Merluzzi

Per il PAEVE La Direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia Dott.ssa Tiziana D'Angelo